

COMUNE DI LUCCA

Repert. n.

Convenzione n.

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA
DEI SERVIZI AL PUBBLICO E DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE
DEL PROGETTO "LUCCA, LE MURA E LA VIA FRANCIGENA:
REALIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE MULTIMEDIALE
DELL'ITINERARIO CULTURALE EUROPEO CON ANNESSI SERVIZI"
ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL BALUARDO
SAN SALVATORE E DELLA CASA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA
(DETTA CASA DEL BOIA) IN OSSEQUIO AGLI ARTICOLI 115 E 117 DEL
D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 SS.MM.II.**

CIG: 6383710424 CUP: J69J 14000700009

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 e questo giorno 11 (*undici*) del mese di Luglio nella residenza
comunale, avanti a me dott.ssa SABINA PEZZINI, Segretario Generale del
Comune di Lucca

SONO COMPARI

- il COMUNE DI LUCCA in persona del Dott. Arch. Giovanni Marchi,
nato a Lucca il 20 Novembre 1953, domiciliato per la qualifica in Lucca presso la
sede comunale, il quale interviene al presente atto nell'interesse dell'Ente, ai sensi
dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D.Lgs 267/00 e ss.mm., nella sua qualità di
Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - "Promozione e Tutela del Territorio"
del Comune di Lucca, con sede in Via S. Giustina n. 6, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00378210462, che in seguito per brevità sarà denominato

Luce Casaroli

“Concedente”;

E

- il CONCESSIONARIO in persona del Dott. Luca Covarelli, nato a Perugia (PG) il 17 Luglio 1962, ivi residente in via Enzo Valentini n. 4, codice fiscale CVR LCU 62L17G478U, che interviene in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sistema Museo, con sede in Perugia (PG), via Danzetta n. 14 C.F. e Partita IVA 01825380544, che di seguito per brevità sarà nominato "Concessionario".

La Società Cooperativa Sistema Museo interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 con atto ai rogiti del Notaio in Lucca Dott. Luca Nannini, in data 7/3/2016 Rep. n. 62.523, registrato all’Agenzia delle Entrate di Lucca il 7/3/2016 al n. 1702 serie 1T (agli atti del fascicolo), fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:

- ETT S.p.a., con sede legale in Genova (GE), Via Sestri n. 37, codice fiscale e Partita I.V.A. 03873640100, (mandante);


- SPACE S.p.a., con sede legale Prato (PO), Via Torelli n. 24, codice fiscale 01728860972 e Partita I.V.A. 02658200924, (mandante);

- IDEA - società cooperativa, con sede legale in Lucca (LU), frazione Arancio, Via Di Tiglio n. 264, codice fiscale e Partita I.V.A. 01592980468, (mandante);

- IL TURISTA s.r.l., con sede legale in Pisa (PI), Piazza Arcivescovado n. 17, codice fiscale 01859770503 e Numero REA: PI - 161035, (mandante);

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 486 del 19/3/2015 si approvava la



procedura di selezione per l'affidamento della concessione in oggetto nella

forma della gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi degli articoli 55 e 83 del D.Lgs 163/2006;

- alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla

gara non perveniva alcuna domanda;

- il disciplinare di gara prevedeva, nell'ipotesi in cui la gara fosse andata deserta,

la possibilità di procedere all'aggiudicazione del servizio mediante procedura

negoziata;

- pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1213 del 6/7/2015 l'A.C.

provvedeva ad avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2),

lettera a) e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo del D.

Lgs. 163/2006, precisando che per tale procedura si rinvia al bando di gara di cui

alla determinazione dirigenziale 486/2015 di cui sopra;

- la procedura negoziata, al fine di garantire la massima partecipazione, veniva

avviata con la pubblicazione di un avviso a manifestare il proprio interesse,

aperto a tutti gli operatori economici interessati;

- con determinazione dirigenziale n. 1393 del 12/8/2015 si annullava la d.d. n.

1213/2015 di cui sopra ed il relativo procedimento per oggettiva impossibilità di

garantire il corretto svolgimento della procedura avviata;

- con determinazione dirigenziale n. 1396 del 14/8/2015, l'A.C. provvedeva ad

approvare l'iter per una nuova procedura negoziata ai sensi del comma 2), lettera

a) e comma 6 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 , richiamando il bando di gara di

cui alla d. d. 486/2015 sopra detta, e contestualmente approvava lo schema di

avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati;

- alla predetta manifestazione di interesse aderivano n. 5 operatori economici;

Duca Corbelli

- con determinazione dirigenziale n. 1494 del 3/9/2015 l'A.C. approvava la lettera di invito per lo svolgimento della procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 57 e 83 del D.Lgs. 163/2006, dando atto che, fatti salvi gli adeguamenti formali e tecnici imposti dalla nuova e diversa tempistica legata alla procedura negoziata, il capitolato speciale, lo schema di convenzione, gli elaborati tecnici e il disciplinare di gara restano quelli approvati con determinazione n. 486/2015;

- la commissione di gara, come da verbale n. 2 del 2/10/2015, aggiudicava in via provvisoria la concessione in oggetto al Raggruppamento temporaneo d'impresa con capogruppo Società Cooperativa Sistema Museo, quale unico concorrente in graduatoria, la cui offerta risultava congrua;

- che non è stato redatto il D.U.V.R.I in quanto è stata fatta, ad opera della stazione appaltante, una valutazione dalla quale è risultata l'assenza di rischi da interferenza e pertanto non ci sono costi per i rischi derivanti;

- la presente concessione non prevede oneri a carico del bilancio comunale fatto salvo la quota di finanziamento della Regione Toscana di cui al Decreto 13 dicembre 2013 n. 5843 per la realizzazione del Centro visite multimediali pari ad Euro 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) di cui al Capitolo 73700 denominato "Trasferimenti di capitali ad altri soggetti finanziato con contributo", impegno 15/2178 e impegno 16/89;

- successivamente all'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati a carico del concessionario, con esito regolare, i controlli previsti dal D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm., dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla LRT n. 38/07;

- sono stati acquisiti i documenti necessari a comprovare la capacità economica e finanziaria e tecnica e organizzativa dell'impresa;

duca Corvelli

- si è ottemperato in materia di documentazione antimafia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 ss.mm.ii.;

- che con determinazione dirigenziale n. 2449 del 21/12/2015– divenuta efficace ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.163/06 – la concessione è stata aggiudicata con le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., alla RTI costituita tra le imprese Società Cooperativa Sistema Museo (mandataria), ETT S.p.a. (mandante), SPACE S.p.a. (mandante), IDEA Società Cooperativa (mandante), IL TURISTA S.r.l. (mandante), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 73 punti su 100, di cui 10 relativamente all'offerta economica a fronte di un rialzo del 12,50% sull'importo del canone posto a base di gara:

- il Comune di Lucca in data 28/4/2016 e con successiva nota integrativa del 23/5/2016 inoltrava al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, richiesta di autorizzazione per la realizzazione del progetto “Lucca, le mura e la via Francigena...” in oggetto:

- il Soprintendente delle belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara in data 9/6/2016 rilasciava l'autorizzazione con richiesta di dare comunicazione della data di inizio lavori e di redigere, a cura della direzione dei lavori, una dettagliata relazione sull'intervento effettuato, corredata della necessaria documentazione grafica e fotografica;

- il Comune di Lucca, in data 3/5/2016 e successiva integrazione del 23/5/2016, presentava al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, richiesta per il rilascio dell'autorizzazione alla concessione in uso in favore della R.T.I. Società cooperativa Museo mandataria relativamente agli immobili

Anna Corvelli

denominati:

• Casa del Maestro di Giustizia detta "Casa del Boia" sita in Lucca, con accesso da Via dei Bacchettoni n. 8 e distinto al Catasto NCEU al Foglio n. 131 part. 237, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

• Casarmetta Baluardo "Il Salvatore" sita in Lucca con accesso dal Viale delle Mura Urbane n. 12 e distinto al Catasto NCEU al Foglio n. 131 part. 297 sub. 1, 2 e 3;

- il Soprintendente delle belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con Decreto n. 11 del 17/6/2016, autorizzava con prescrizioni la concessione in uso degli immobili suddetti, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI

ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Lucca e per esso il Dott. Giovanni Marchi, Dirigente del Settore 6 "Promozione e Tutela del Territorio", affida alla RTI costituita con atto rep. n. 62.523 del 7/3/2016 ai rogiti del notaio in Lucca Dott. Luca Nannini, con il quale viene conferito mandato speciale con rappresentanza alla Società Cooperativa Sistema Museo, con sede in Perugia, Via Danzetta n. 14, rappresentata come in premessa, che accetta, i seguenti servizi:

Luca Casarelli

-allestimenti multimediali e mobiliari che caratterizzeranno il Centro Visite

Multimediale dell'Itinerario Culturale Europeo della Via Francigena, da realizzare

nell'ex Casa del Maestro di Giustizia, meglio conosciuta con la dizione "ex Casa

del Boia", in coerenza con la progettazione esecutiva presentata dal RTI;

- allestimenti mobiliari da realizzare nella Casermetta del Salvatore posta al centro

del Baluardo San Salvatore, ove sono previsti i Servizi sia del Centro Visite

Multimediale comunque fruibili dagli utenti del Parco Pubblico delle Mura Urbane

in coerenza con la progettazione esecutiva presentata:

- gestione integrata dei servizi al pubblico da realizzare nel Centro Visite

Multimediale dell'Itinerario Culturale Europeo e dei Servizi offerti nell'annessa

Casermetta del Salvatore, unitamente alle attività di sviluppo e promozione della

filiera turistico – culturale proprie del tema della Via Francigena quale Itinerario

Culturale Europeo.

Il Concessionario dichiara di accettare l'affidamento dei servizi e della fornitura

relativa agli allestimenti di cui sopra senza riserva alcuna e si impegna a svolgerli

alle condizioni previste nel Capitolato speciale nonché a quelle descritte nella

propria offerta presentata e negli elaborati del progetto esecutivo e alle

condizioni tutte previste dalla presente convenzione tutte sottoscritte dalle parti

contraenti.

Il Concessionario accetta e si impegna a rispettare le prescrizioni e le condizioni

contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza belle arti e

paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara con Decreto n. 11/2016, in

particolare:

“1. l'immobile dovrà essere utilizzato dal Concessionario per l'uso previsto

che ne garantisce la pubblica fruizione;

Duca Corbelli

2. il concessionario dovrà assicurare una accurata attività di custodia e sorveglianza dei locali e del patrimonio artistico eventualmente in esso conservato, in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui beni culturali;

3. al concessionario è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso, di cedere la concessione e di subconcessione;

4. i progetti di opere di qualunque genere, che si intendano eseguire sull'immobile, sia a carico del concessionario per la ordinaria manutenzione, sia a carico dell'Ente proprietario per la straordinaria manutenzione, dovranno essere preventivamente autorizzati da questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”

5. L'immobile, per il quale si ritiene compatibile la destinazione d'uso attuale, non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica alla consistenza architettonica dell'immobile dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Riguardo alla eventuale utilizzazione degli spazi esterni agli immobili oggetto della concessione, non di pertinenza dei medesimi, dovrà essere rispettato il vigente Regolamento d'uso delle Mura Urbane.

ART. 3 – DURATA

Ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale la concessione dei servizi al pubblico e delle attività di valorizzazione del progetto ha durata complessiva di nove anni a far

Duce Corvelli

data dalla sottoscrizione del verbale con il quale verrà dichiarata conclusa la realizzazione degli allestimenti mobiliari e multimediali che caratterizzano il Centro Visite, nonché la realizzazione degli allestimenti mobiliari presso la Casermetta del Salvatore, così come previsti agli articoli 2, 3, 4, e 5 del Capitolato speciale .

Al suddetto termine è da aggiungere un periodo non superiore a 8 mesi per la realizzazione degli allestimenti sopra indicati con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli immobili.

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità, i tempi e le scadenze stabilite all'art. 12 del capitolato speciale, un canone d'uso complessivo per i nove anni di concessione pari ad € 60.750,00= (Euro sessantamilasettecentocinquanta/00), da corrispondersi così come articolato nell'offerta economica presentata in sede di gara, in allegato al presente contratto.

Relativamente alle altre condizioni economiche si rinvia a quanto indicato al medesimo articolo sopra indicato.

ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010.

Art. 6 – PAGAMENTO DEL CANONE D'USO

Tutti i pagamenti da parte del Conessionario, saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al COMUNE, aperto

Duce Coull

presso il Tesoriere – istituto bancario BANCO POPOLARE SOCIETÀ
COOPERATIVA- Agenzia di Lucca n. IBAN: IT 26 N 05034 13701
000000000366.

Il pagamento verrà effettuato entro il mese di dicembre di ogni anno secondo le
modalità indicate all'art 12 del capitolato speciale.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti
da questo richiamati, il Concessionario, ha costituito secondo quanto previsto
all'art. 16 del disciplinare di gara apposita cauzione definitiva mediante idonea
polizza assicurativa n. G279/00A0585449 emessa in data 18/4/2016 e rilasciata
dalla società Groupama Assicurazioni S.p.a. - agenzia G279 di Poggibonsi (SI)
per l'importo di € 199.337,50.= (Euro
centonovantanovemilatrecentotrentasette/50) pari al 5% dell'importo del
presente contratto.

Si precisa che l'importo della cauzione è stato ridotto del 50 per cento, ai sensi
del Part. 40, c. 7, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm., perché l'impresa aggiudicataria
è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000.

La suddetta garanzia ha validità temporale pari alla durata della convenzione
e per i successivi tre mesi, fatta salva, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Concedente richiede al Concessionario la reintegrazione della cauzione
prestata, che dovrà essere effettuata entro un termine di 10 gg. lavorativi dal
ricevimento della richiesta, ogni qualvolta il Concedente abbia proceduto alla
escussione della garanzia, anche parziale, ai sensi della presente convenzione.

Luca Corbelli

ART. 8 – INFORTUNI DANNI E POLIZZE

E' a carico del Concessionario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Concedente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa che potesse in qualsiasi momento essere arrecata al Concedente e a terzi, o in connessione diretta o indiretta, dall'esecuzione della convenzione.

In considerazione del completo esonero del Concedente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, il Concessionario ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale, ha stipulato apposite polizze a copertura dei rischi individuati nel medesimo:

- polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro n. 100594481 del 30/6/2012 rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia di Perugia, comprensiva di appendice del 9/6/2016, nonché del relativo atto di quietanza.

- polizza di assicurazione incendio rischi ordinari n. 802628357 del 14/6/2016 rilasciata da Amissima Assicurazioni- Agenzia 136 – Bollate –

Generale;

- polizza di assicurazione incendio rischi ordinari n. 802628356 del 14/6/2016 rilasciata da Amissima Assicurazioni- Agenzia 136 – Bollate –

Generale;

- polizza di assicurazione furto n. 802628359 del 17/6/2016 rilasciata da Amissima Assicurazioni- Agenzia 136 – Bollate – Generale;

Tali polizze, che in originale si trovano in atti al fascicolo, sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento che ne ha preso visione.

ART. 9 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Duca Corvelli

Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione della presente convenzione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, e a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale.

Il Concessionario è obbligato, altresì, a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.

ART. 10 - SUBCONCESSIONE

Non è ammessa la sub concessione della presente convenzione fatto salvo quanto stabilito all'art. 15 del Capitolato speciale.

ART. 11 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' assolutamente vietata la cessione, ai sensi dell'art. 118 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, sotto forma di tutto o di parte della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 116 del medesimo decreto, sotto pena di rescissione della convenzione stessa e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Concedente, ai fini della gestione della presente convenzione, individua la S.c.p.a. Lucense con sede in Lucca, Via della Chiesa XXXII, trav. I, quale Direttore dell'esecuzione, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

Luca Corbelli

ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale il Concessionario ha indicato il sig. Gabriele Tabarrini, nato a Terni il 22 Marzo 1976, residente in Amelia (TR), Strada di Camerata n. 8, quale responsabile che interagirà con il Concedente, in nome e per conto del Concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione della presente convenzione. Per quanto riguarda i compiti che deve assolvere si rinvia a quanto previsto al medesimo articolo sopra indicato.

ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La presente convenzione è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto ai termini e le condizioni nel medesimo stabilite. Il Concedente a suo insindacabile giudizio e tramite i propri incaricati si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattualmente convenute e la capacità e la attitudine del personale loro addetto.

ART. 15 - PENALI

In caso di inadempienza rispetto alle modalità di svolgimento e ai termini di esecuzione della convenzione tali comunque da non determinare la risoluzione della convenzione, si applicheranno le penali stabilite all'art. 18 del Capitolato speciale.

ART. 16 - RISOLUZIONE

In analogia a quanto previsto per i contratti di appalto il Concedente attiverà le procedure per la risoluzione della convenzione nelle ipotesi previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità ivi contenute.

Il Concedente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei

Duca Corradini

seguenti casi: subconcessione non autorizzata, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione, mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente; perdita, da parte del Concessionario dei requisiti morali che costituiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte del Concessionario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Concedente, adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.; nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto; negli altri casi previsti all'art. 19 del Capitolato Speciale.

In caso di risoluzione il Concedente procederà all'escussione della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

ART. 17 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis della presente convenzione.

In caso di fallimento della mandataria della R.T.I. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia il Concedente, ai sensi di quanto previsto all'art. 37 comma 18 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di proseguire il rapporto convenzionale con altra impresa che sia designata mandataria, purchè in possesso

Duca Corvelli

dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire

ovvero di recedere dalla convenzione, qualora non sussistano tali condizioni.

In caso di fallimento di un'impresa mandante ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, ai sensi di quanto previsto all'art. 37 comma 19 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo di altre imprese mandanti, purchè queste siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

ART. 18 - RECESSO

Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Il Concedente ha diritto, altresì, a recedere dalla convenzione nei casi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

E' fatto divieto al Concessionario di recedere dalla convenzione.

ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Il Concessionario consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Concedente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Il Concessionario altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti

Duca Cavalli

pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del
Concedente già richiamato al precedente articolo 16, dando atto che il predetto
codice – pur non venendo materialmente allegato alla convenzione – è nella
piena disponibilità del concessionario in quanto pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente, all'apposito link .

Il Concedente verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al
Concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di
eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, la S. A. procederà alla risoluzione della convenzione.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Salvo quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., tutte le
controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite alla Autorità
Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Lucca. Non è
ammesso l'arbitrato.

ART. 21 - SPESE STIPULA – TRATTAMENTO FISCALE

Le spese del presente atto e le altre ad esso inerenti e conseguenti sono a totale
carico del Concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta di registro
secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario elegge speciale domicilio in Lucca presso il Palazzo comunale -
Via S. Giustina n. 6.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm., il Concedente informa che
tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, esclusivamente per le

Lucca Conced

finalità e con le modalità connesse all'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lucca; il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Sabina Pezzini.

ART. 24 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per quanto non previsto nella presente convenzione e nel capitolato speciale, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 25 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 i seguenti documenti, materialmente allegati, fanno parte integrante della convenzione:

- a) il capitolato speciale;
- b) il progetto esecutivo composto di cinque elaborati.

I seguenti documenti ancorché non allegati, controfirmati dalle parti sono dichiarati parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

- l'offerta economica presentata in sede di gara;
- le polizze fidejussorie ed assicurative;
- piano economico finanziario asseverato integrato con l'elenco degli apparati previsti dal progetto esecutivo e dei relativi investimenti;
- autorizzazione della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara del 9 Giugno 2016;
- decreto n. 11 del 27 Giugno 2016 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;

Le parti danno atto che la presente convenzione viene stipulata conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006, così come

duce Cavalli


modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre

2012 n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato
redatto da persona di mia fiducia su n. 18 (diciotto) pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale del Comune di Lucca,
letto alle parti contraenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà,
dispensandomi dalla lettura degli allegati, e insieme con me ed alla mia presenza
lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 52-bis della L.
89/1913 e ss. mm. e dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL DIRIGENTE (Dott. Giovanni Marchi)

IL CONCESSIONARIO (Dott. Luca Covarelli)



IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Sabina Pezzini)

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che il certificato di firma utilizzato da
una delle parti è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Sabina Pezzini)